

“Ristori-bis Decree”: further and new urgent measures in the field of healthcare, support to workers and businesses and justice, related to the epidemiological emergency by COVID-19 (in Italian)

November 12, 2020

“Decreto Ristori-bis”: ulteriori e nuove misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 Novembre 2020 il **Decreto-Legge 9 Novembre 2020, n. 149** (c.d. «**Decreto Ristori-bis**», disponibile [qui](#)) che prevede ulteriori e nuove misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Riportiamo di seguito le principali disposizioni contenute nel Decreto Ristori-bis sotto il profilo giuslavoristico.

1. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (art. 11)

Il nuovo Decreto estende anzitutto la **sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di Novembre 2020** di cui all'art. 13, del D.L. n. 137/2020 (c.d. «Decreto Ristori») anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nella tabella di cui all' Allegato 1 allo stesso Decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Inoltre, è prevista la **sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** dovuti nel mese di Novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati che abbiano **unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale collocate nelle c.d. «zone rosse»**, individuate dal Ministero della Salute ai sensi del DPCM del 3 Novembre 2020, appartenenti ai settori elencati nell' Allegato 2 del nuovo Decreto.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione** entro il 16 Marzo 2021 o **mediante rateizzazione** fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

2. Misure in materia di integrazione salariale (art. 12)

In materia di ammortizzatori sociali collegati all'emergenza da Covid-19, l'art. 12 del Decreto Ristori-bis **proroga al 15 Novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione**

salariale e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 Settembre 2020.

Inoltre, il nuovo Decreto estende i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 del Decreto Ristori anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto. Pertanto, i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga previsti dalla legislazione emergenziale per una ulteriore **durata massima di 6 settimane**, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021, possono essere richiesti anche per i **lavoratori in forza al 9 Novembre 2020**.

3. Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (art. 13)

Un'importante disposizione viene prevista in tema di congedi straordinari dei dipendenti. Infatti, considerata la limitazione della circolazione delle persone all'interno di determinate aree del territorio nazionale, il Decreto Ristori-bis introduce un **nuovo congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza**.

Il nuovo Decreto riconosce infatti -limitatamente alle **aree del territorio nazionale collocate nelle c.d. «zone rosse»** individuate dal Ministero della Salute ai sensi del DPCM del 3 Novembre 2020, nelle quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado** - alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole la **facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, fermo restando che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**.

Per il periodo di congedo straordinario è riconosciuta al lavoratore -in luogo della retribuzione- una **indennità pari al 50%** della retribuzione stessa.

Il beneficio di cui sopra è riconosciuto anche ai **genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata** ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 Ottobre 2020 e del 3 Novembre 2020.

4. Bonus baby-sitting (art. 14)

A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Decreto (i.e. 9 Novembre 2020) -e sempre limitatamente alle **aree del territorio nazionale collocate nelle c.d. «zone rosse»**, individuate dal Ministero della Salute ai sensi del DPCM del 3 Novembre 2020, nelle quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado**- i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata INPS, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 1.000**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto DPCM.

La fruizione del bonus di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che:

- **la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,**
- nel nucleo familiare **non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore .**

Anche il bonus baby-sitting è riconosciuto ai **genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata** ai

sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 Ottobre 2020 e del 3 Novembre 2020.

Da ultimo, il nuovo Decreto precisa che il bonus baby-sitting trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari, mentre non è riconosciuto per le prestazioni rese dai propri familiari.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com